

COMUNE DI CAMBIANO



Provincia di Torino

**OGGETTO: REGOLAMENTO SUL SERVIZIO DEI MASTRI
COMPOSTATORI.**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ..50.. data ..28-11-2014

Pubblicato all'albo pretorio del Comune dal ..10-12-2014.. al ..24-12-2014

INDICE

ART. 1 –	FINALITA’
ART. 2 –	DEFINIZIONI
ART. 3 –	REQUISITI E MODALITA’ DI ADESIONE
ART. 4 –	REGISTRO DEI MASTRI COMPOSTATORI
ART. 5 –	RICONOSCIMENTO
ART. 6 –	COMPITI DEL MASTRO COMPOSTATORE E DIVIETI
ART. 7 –	COMPITI DEL COMUNE
ART. 8 –	COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI
ART. 9 –	RECESSO E DECADENZA
ART. 10 –	ASSICURAZIONI

Art. 1 – Finalità

1. Il regolamento disciplina l'operato del gruppo dei Mastri Compostatori nonché i conseguenti adempimenti del Comune di Cambiano.
2. Con l'istituzione del gruppo dei Mastri Compostatori, il Comune di Cambiano intende contribuire alla tutela degli interessi pubblici connessi alla difesa dell'ambiente e della igiene pubblica promuovendo nei cittadini una maggiore consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti urbani e comportamenti corretti nella raccolta differenziata, e nel dettaglio promuovendo il compostaggio domestico, le sue finalità e la sua realizzazione e i benefici economici ed ambientali che da esso derivano.

Art. 2 – Definizioni

1. Le seguenti definizioni si utilizzano per la corretta interpretazione e applicazione del regolamento:
 - a) **Mastro compostatore**: persona fisica che, avendo compiuto la maggiore età e essendo residente o domiciliata nel Comune di Cambiano, presta gratuitamente la propria opera di volontario per la promozione nei cittadini del compostaggio domestico, le sue finalità e la sua realizzazione e i benefici economici ed ambientali che da esso derivano, di una maggiore consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti urbani e di comportamenti corretti nella raccolta differenziata dei rifiuti e che, a tal fine, ha formalmente aderito al gruppo istituito dal Comune di Cambiano.
 - b) **Comune**: Comune di Cambiano;
 - c) **Gestore**: impresa incaricata dal Comune dei servizi di raccolta differenziata e di pulizia del suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico e del servizio di gestione del centro comunale di raccolta;
 - d) **CDR**: centro comunale di raccolta dei rifiuti o ecocentro realizzato e gestito ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) **Convenzione**: testo dell'accordo tra Comune e il Mastro Compostatore riportato nell'allegato A;
 - f) **Regolamento**: il presente testo normativo.

Art. 3 – Requisiti e modalità di adesione

1. Le persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età, residenti o domiciliate nel Comune di Cambiano, sensibili alla salvaguardia dell'ambiente, alla prevenzione e alla corretta gestione dei rifiuti e nello specifico nella promozione del compostaggio domestico, che desiderano offrire gratuitamente per spirito di liberalità un civico contributo di appartenenza, possono diventare mastri compostatori.
2. Per acquisire la qualifica di mastro compostatore e esercitare i correlati compiti, l'aspirante deve presentare una domanda scritta di adesione all'Ufficio protocollo del Comune nella quale indica:
 - a) nome e cognome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) indirizzo di residenza e domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
 - d) dichiarazione di conoscenza e di accettazione del regolamento;
 - e) dichiarazione di voler prestare la propria opera gratuita di mastro compostatore.
3. Per la domanda di cui al comma 2, il Comune mette a disposizione i moduli che possono essere reperiti presso l'Ufficio ambiente.
4. Sull'accoglimento della domanda decide il Responsabile dell'Ufficio ambiente del Comune.
5. Per il perfezionamento dell'adesione, l'aspirante deve seguire un corso di formazione organizzato dal Comune e successivamente sottoscrivere la convenzione che è riportata all'Allegato A e che costituisce parte integrante e sostanziale del regolamento.

Art. 4 – Registro dei Mastri Compostatori

1. Presso l'Ufficio ambiente del Comune è istituito il registro dei Mastri compostatori nel quale, dopo la sottoscrizione della convenzione, sono annotati:
 - a) nome e cognome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) indirizzo di residenza e domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
 - d) data dell'iscrizione;
 - e) data del recesso o della decadenza.

Art. 5 – Riconoscimento

1. Il Comune consegna a ciascun Mastro Compostatore una divisa composta da giubbotto/pettorina e cappellino recanti i segni distintivi del Comune stesso e la dicitura “ Club del Compost – Progetto Organico”.

Art. 6 – Compiti del Mastro Compostatore e divieti

1. Il Mastro Compostatore presta il proprio operato volontariamente e gratuitamente perché aspira a cooperare con il Comune per la promozione del compostaggio domestico, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.
2. Tra il Comune e il Mastro Compostatore non si instaura alcun rapporto di lavoro né alcun vincolo di subordinazione.
3. Il Mastro Compostatore presta il proprio servizio sul territorio comunale.
4. Il Mastro Compostatore è libero di stabilire quanto tempo dedicare alla propria opera, i contenuti del proprio operato nel rispetto del regolamento e della convenzione.
5. Il Mastro Compostatore riconosce il ruolo di coordinamento del Comune e si impegna, per quanto a lui possibile, a aderire alle proposte di intervento rivoltegli dal Comune stesso.
6. Il Mastro Compostatore può:
 - a) diffondere informazioni sul compostaggio domestico e sulla corretta gestione dei rifiuti nei diversi ambienti di vita nei quali si trova;
 - b) partecipare in qualità di esperto a incontri informativi e di educazione sul compostaggio domestico e sulla corretta gestione dei rifiuti organizzati dal Comune rispettando le modalità di intervento definite dai proponenti stessi;
 - c) partecipare in qualità di esperto, su invito dell'amministratore del condominio, a assemblee condominiali per divulgare informazioni sul compostaggio domestico e sulla corretta gestione dei rifiuti;
 - d) segnalare la presenza di rifiuti abbandonati sul territorio;
 - e) segnalare comportamenti scorretti nella raccolta differenziata.
 - f) organizzare iniziative di carattere ambientale concordate con l'Amministrazione comunale.
7. Nell'esercizio dei compiti indicati al comma 6, il Mastro Compostatore non può:
 - a) raccogliere e trasportare rifiuti;

- b) ispezionare il CDR o manipolare i rifiuti presenti presso lo stesso, sia quelli già depositati sia quelli che stanno per essere depositati da cittadini e utenze non domestiche o dal gestore o da chiunque altro;
- c) eseguire analisi dei rifiuti che comportino un contatto fisico con gli stessi;
- d) emettere sanzioni verso il gestore o verso i cittadini e le utenze non domestiche;
- e) richiedere le generalità di soggetti colti a compiere illeciti conferimenti di rifiuti;
- f) fotografare o ritrarre in alcun altro modo soggetti colti a compiere illeciti conferimenti di rifiuti;
- g) compiere operazioni per le quali sia richiesta dalla Legge una specifica autorizzazione (per esempio, raccolta e trasporto di rifiuti).

8. Il Mastro Compostatore deve tenere un comportamento educato e rispettoso verso chiunque.

9. Il Mastro Compostatore deve indossare la divisa di riconoscimento consegnategli dal Comune. Il Mastro Compostatore si impegna a tenere pulita e ordinata la propria divisa.

Art. 7 – Compiti del Comune

1. Oltre a quanto previsto da altre norme del regolamento, il Comune:

- a) può organizzare periodicamente incontri di formazione e di aggiornamento per i Mastri Compostatori;
- b) organizzare periodicamente incontri con i Mastri Compostatori per un confronto e una verifica sulle attività che stanno conducendo e per raccogliere istanze e suggerimenti per il miglioramento dell'operato dei Mastri Compostatori stessi;
- c) segnala ai Mastri Compostatori le iniziative per le quali auspica la loro collaborazione quali campagne di comunicazione, incontri di educazione ambientale, convegni, seminari e così via;
- d) dà riscontro alle segnalazioni pervenute dai Mastri Compostatori;
- e) provvede a verificare le segnalazioni dei Mastri Compostatori e a prendere le decisioni conseguenti.

Art. 8 – Comunicazioni e segnalazioni

1. Le comunicazioni tra Comune e i Mastri Compostatori possono avvenire per posta elettronica oppure per fax o per lettera ordinaria o per telefono ai recapiti indicati nella convenzione. Tali comunicazioni sono inviate per conoscenza anche all'assessore all'ambiente del Comune.
2. Le comunicazioni riferite a segnalazioni di disservizi e di comportamenti scorretti nella gestione dei rifiuti devono essere eseguite anche in forma scritta.

Art. 9 – Recesso e decadenza

1. Il Mastro Compostatore è libero di recedere in qualsiasi momento dalla convenzione dandone comunicazione scritta al Comune.
2. La qualifica di Mastro Compostatore decade qualora il Mastro Compostatore non rispetti i divieti indicati all'art. 6, comma 7, del regolamento oppure quando tenga un comportamento scorretto o offensivo verso chiunque nell'esercizio della sua opera di volontariato. Nel caso si verifichi uno di questi eventi, il Comune valutata la documentazione riguardante il fatto, convoca il Mastro Compostatore per conoscere la sua versione. Il Comune, a seguito dell'audizione del Mastro Compostatore, ha piena autonomia di decisione e di pronunciare la decadenza.

Art. 10 – Assicurazioni

1. Il Comune assicura i Mastri Compostatori contro i rischi di responsabilità civile e di infortuni ai quali possono andare incontro nello svolgimento del loro operato nel rispetto del regolamento e della convenzione.